

Diritto & Fisco

LA MANOVRA CORRETTIVA
in edicola con
ItaliaOggi

Il ministero dell'economia ha predisposto la circolare con il dettaglio delle nuove norme

Antiriciclaggio, sanzioni chiare

Cura nelle verifiche routinarie e nell'organizzazione

DI CRISTINA BARTELLI

Sanzioni antiriciclaggio in chiaro. La circolare del ministero dell'economia diramata il 6 luglio (prot. DT54071) fornisce le istruzioni operative di dettaglio sull'applicazione e calcolo del nuovo regime sanzionatorio, dopo l'entrata in vigore, il 4 luglio scorso, della nuova normativa antiriciclaggio (recepita con il dlgs 90/2017).

In particolare, i tecnici della direzione V si soffermano a dettagliare le categorie del grave, ripetuto, sistematico e plurimo che configurano un illecito qualificato con sanzioni che vanno da un minimo di 30 mila euro a un massimo di 300 mila euro rispetto alla fattispecie punitiva base per cui è prevista una sanzione pecuniaria nella misura di 3 mila euro.

Nel paragrafo che contiene gli elementi della condotta materiale tipica con riferimento alle violazioni gravi, è specificato che varia è la casistica che la contraddistingue e varia quella con cui si manifesta. Sul banco degli imputati sono posti ad esempio l'insufficiente grado di diligenza rilevato nella condotta tenuta dal soggetto obbligato. Rilevanti saranno, sul punto, le competenze e le qualifiche professionali possedute o il grado di prontezza della attivazione da parte del soggetto obbligato in termini di approfondimento dei profili di criticità. Occhio dunque all'omesso esperimento di verifiche routinarie o alla mancata consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso o alle carenze e lacune organizzative nel caso di un intermediario finanziario o di uno studio professionale, associato o meno.

Un altro elemento che sarà soppesato è la valutazione del grado di collaborazione dell'incolpato. Una sorta di pagella del comportamento tenuto nei confronti dell'autorità verbalizzante nel corso delle operazioni di accertamento della violazione.

Nella circolare si legge, infatti, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, che tra gli elementi da valutare ai fini della qualificazione dell'atteggiamento complessivo ci sono la sollecitudine nel corrispondere alle richieste di documentazione di dati e informazioni, l'elaborazione e la partecipazione di informazioni veritiere, complete e non contraddittorie. Inoltre la circolare fa un focus particolare sull'invio della segnalazione di operazione sospetta priva di efficacia esimente cioè la segnalazione fatta a posteriori o a ridosso dell'atto formale, in quel caso la segnalazione «riparatoria» è vista in termini negativa, un atto palesemente e oggettivamente privo di utilità e valore in termini di collaborazione attiva.

IO ONLINE Il testo della circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Modello 770 verso la proroga

Il pressing dei professionisti sulle scadenze fiscali dà i primi frutti: verso una proroga del modello 770 al 30/9 mentre ci sarà tempo fino al 16/10 per replicare agli alert dell'Agenzia delle entrate sulle omesse e tardive dichiarazioni fiscali, così come confermato da una nota emessa ieri dall'Agenzia delle entrate.

Sono questi alcuni punti fermi emersi dopo le segnalazioni dei rappresentanti dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro sulla sovrapposizione di adempimenti fiscali. Sul modello 770, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, la richiesta di rinvio termini presentata sia dalla Cna sia dai consulenti del lavoro a ministero dell'economia e agenzia delle entrate ha avuto un riscontro positivo tanto da far ipotizzare uno slittamento al 30 settembre. Mentre sulle risposte da fornire in merito alle omesse e tardive dichiarazioni fiscali, dalla stessa Agenzia fanno sapere che l'amministrazione non ha mai dato un termine per la risposta di 30 giorni, essendo stato sempre considerata la dead line a metà ottobre, precisamente il giorno 16, come precisato dal comunicato. Quanto invece alla raffica di comunicazioni 36-ter, secondo l'Agenzia il termine rientra nel calcolo della sospensione feriale dei termini. Le richieste dei professionisti fanno seguito (si veda *ItaliaOggi* del 12/7/2017) all'invio da parte dell'amministrazione tributaria di comunicazioni, frutto dei controlli formali sulle dichiarazioni inviate dai contribuenti, che obbligano gli intermediari alla definizione dei chiarimenti necessari entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'ulteriore adempimento si incastra in un periodo già sovraccarico, visto l'accavallarsi delle scadenze temporali per i modelli 730 e 770, previste per il 31 luglio. La comunicazione inviata dall'Agenzia non comprende l'anomalia riscontrata ma informa semplicemente della presenza di errori, portando un altro adempimento in capo ai professionisti che dovranno controllare autonomamente nel cassetto fiscale la natura della contestazione.

Dure le reazioni dei sindacati dei commercialisti, che hanno redatto ieri una nota congiunta in cui vengono poste all'attenzione delle Entrate le problematiche che sorgono in capo ai vari professionisti. Nel comunicato, veniva richiesto lo spostamento al 30/9 del termine per l'adempimento dell'invio telematico del modello 770 e delle comunicazioni in merito ai controlli formali. Inoltre, era paventato il rischio di vedere infranta la tregua fiscale, che prevede la sospensione dal primo agosto al quattro settembre dei termini per la trasmissione di documenti richiesti ai contribuenti dalle Entrate. Tregua che, come detto, dovrebbe essere comunque rispettata.

Secondo **Fazio Segantini**, presidente dell'Unione nazionale giovani commercialisti, «siamo di fronte all'ennesimo sopruso. La misura è estremamente colma, visto che da mesi chiediamo rispetto, riordino delle scadenze fiscali e veniamo ripagati con nuovi adempimenti, cambiamenti in corso d'opera. Queste novità comportano un accavallamento non sostenibile. Ormai la politica fiscale viene fatta solo in funzione del gettito». Sulle cause degli adempimenti anticipati, è comune il sospetto che tutto ciò sia fatto per veder realizzate le previsioni di gettito della manovra correttiva, altrimenti difficilmente raggiungibili. La stretta sugli adempimenti è dovuta anche alla necessità di presentarsi con buoni risultati in termini di gettito all'appuntamento con la prossima legge di stabilità, che vedrà probabilmente una richiesta di maggior deficit all'Unione europea? Per Segantini è molto probabile.

Della stessa opinione **Marco Cuchel**, presidente dell'Associazione nazionale dei commercialisti, che condivide con Segantini, oltre alle critiche poste nei confronti di questa metodologia di lavoro, i sospetti sugli obblighi di gettito da rispettare. «Gli adempimenti richiesti inducono a pensare che si voglia fare cassa per giustificare con l'Ue il successo della manovra fiscale. La frenesia è riconducibile a urgenze di bilancio statale, in quanto non comporta un aumento del gettito ma semplicemente un anticipo di liquidità, per un riscosso apparentemente di difficile realizzazione. Uno sciopero? Se le richieste non saranno accolte è un'opzione assolutamente da non escludere».

Michele Damiani

RECAPITATI AVVISI SULLA LIQUIDAZIONE

Trasmissioni trimestrali Iva con anomalie

A un mese dalla prima scadenza delle trasmissioni delle comunicazioni Iva trimestrali stanno giungendo a mezzo Pec le prime segnalazioni di anomalie, con il dettaglio direttamente nel cassetto fiscale dei contribuenti.

Si tratta principalmente di errori di compilazione del modello (es. indicazioni di crediti Iva 2016 superiori i crediti presenti nelle dichiarazioni trasmesse lo scorso febbraio) o di versamenti mancanti. Queste comunicazioni nulla incidono sull'istituto del ravvedimento operoso, non essendo queste cause ostative ex art. 13, dlgs 472/1997: il contribuente potrà quindi versare quanto dovuto o correggere gli errori senza tenere conto di tali segnalazioni. La formulazione dell'art. 21-bis, però, consente all'Agenzia di effettuare controlli sui versamenti «ai sensi dell'art. 54-bis, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»: in caso di emissione di atti ai sensi del comma 3, si verificherebbe una condizione ostativa il ravvedimento.

La norma sulla comunicazione delle liquidazioni stabilisce infatti che, in caso di differenze tra il comunicato e il versato, l'Ufficio potrà emettere «avvisi di liquidazione» in relazione al solo eventuale mancato versamento, precludendo il ravvedimento, così, solo del versamento e non anche della trasmissione della comunicazione. La presenza sistematica di differenze può innescare il meccanismo dell'art. 21-bis e quindi l'emissione di avvisi di liquidazione delle imposte: la prima conseguenza sarà il divieto di accedere al regime premiale del ravvedimento per quella violazione, e, in caso di mancato pagamento dell'avviso, l'iscrizione a ruolo dello stesso. In caso di violazioni rilevate direttamente dall'Ufficio, questi dovrà applicare, qualora le omissioni o le infedeltà risultino plurime (per es. errato riporto del credito e differenza di versamento), il c.d. cumulo giuridico, così come previsto dall'art. 12, comma 1, dlgs 472/1997. L'ufficio dovrà quindi irrogare la sanzione unica relativa alla violazione più grave (tenuto conto dei criteri sulla quantificazione contenuti nell'art. 7 del dlgs 472/1997), aumentata da un quarto al doppio (la sanzione unica risulterà poi definibile a un terzo, ai sensi dell'articolo 16 del dlgs 472/1997).

Tania Stefanutto